



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Il S. Commissario Straordinario

VISTO il D.P.R. 4 dicembre 2002, n. 303, concernente il "Regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - ISPESL, a norma dell'art.9 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419"

VISTO il d.P.C.M. 28 aprile 2008, concernente il commissariamento dell'ISPESL;

VISTI i successivi provvedimenti di proroga del commissariamento dell'ISPESL, d.P.C.M. 27 ottobre 2008 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 28 aprile 2009;

VISTO il D.M. 27 gennaio 1992 con il quale è stata stabilita in Lire 200 l'indennità per il trasporto delle attrezzature e degli strumenti necessari ai dipendenti dell'IspeSl per l'espletamento del servizio d'Istituto;

VISTO l'accordo collettivo integrativo decentrato del 3 dicembre 2008, ed in particolare gli articoli 15, comma 1, e 22, comma 1, con i quali le parti hanno stabilito di rivalutare le tariffe relative al trasporto di materiali e strumenti, tenuto conto dell'andamento del costo della vita, come annualmente determinato dall'ISTAT, previa contrattazione integrativa;

TENUTO CONTO degli esiti della contrattazione collettiva svoltasi da ultimo in occasione delle riunioni sindacali del 16 e 17 luglio 2009;

CONSIDERATO che gli articoli 15, comma 3, e 22 comma 3 del richiamato accordo integrativo, subordinano l'efficacia delle clausole pattizie sopra richiamate all'adozione di un apposito provvedimento amministrativo;

RITENUTO pertanto di prendere a riferimento le tabelle adottate dall'ISTAT riguardanti gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati aggiornate al mese di agosto 2009 ai fini del calcolo per l'adeguamento al costo della vita, moltiplicando l'importo da rivalutare per il coefficiente relativo al mese ed all'anno di partenza;

ATTESO che il coefficiente ad agosto 2009 corrisponde ad 1,5802 che moltiplicato per € 0,10, corrispondenti a lire 200 previste nel sopracitato DM 27 gennaio 1992, è pari a 0,15802, e che ciò comporterebbe una spesa complessiva di circa euro 259.000,00;

VALUTATO l'impatto di tale adeguamento sul bilancio dell'Istituto e ritenuto conseguentemente di adeguare, a decorrere dal 1 dicembre 2009, in misura parziale l'indennità in parola, da € 0,10 ad € 0,13, per una spesa complessiva annua pari a circa euro 130.000,00, fino alla revisione organica della disciplina che individui le situazioni di effettivo disagio connesso all'impiego di nuovi più moderni e meno ingombranti strumenti da parte del personale, da effettuarsi entro e non oltre il 30 giugno 2010.

la

DELIBERA

1. L'indennità prevista dal D.M. del 27 gennaio 1992 per il trasporto di materiali e strumenti, attualmente fissata in Euro 0,10 a Km, è rivalutata in Euro 0,13 a Km, a decorrere dal 1° dicembre 2009, tenuto a riferimento l'andamento del costo della vita, come annualmente determinato dall'ISTAT.
2. Gli oneri di cui al punto 1 graveranno sui capitoli di bilancio dell'Istituto relativi alle spese di missioni.
3. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il S. Commissario Straordinario
(dott. Umberto Sacardote)

